

Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

**Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.**

#### **Art. 34**

*(Disciplina delle vendite di fine stagione)(1)*

**1.** Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.

**2.** I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernale ed estiva, con riferimento ai prodotti di carattere stagionale o di moda, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti in via generale:

**a)** vendite di fine stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e fino al 31 marzo; quando il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato;

**b)** vendite di fine stagione estiva: dal primo sabato di luglio al 30 settembre.

(2)(3)(4)(5)(6)(7)

**2 bis.** Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, i periodi di cui al comma 2 possono essere modificati per specifiche esigenze correlate al periodo stagionale.

(8)

**3.** La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.

**4.** È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale.

Note:

- 1** Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 13/2008
- 2** Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 1/2009
- 3** Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 1, comma 2, L. R. 1/2009
- 4** Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 4, comma 4, L. R. 18/2011
- 5** Derogata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 93, L. R. 27/2014
- 6** Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 26/2015
- 7** Comma 2 sostituito da art. 1, comma 3, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
- 8** Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 3, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.